

# STATUTO

---

## **Cronologia delle deliberazioni assembleari**

<b>22.12.2004</b>	Approvazione revisione complessiva dello Statuto Sociale
<b>11.05.2007</b>	Modifica articolo 1 – Denominazione Modifica articolo 28 – Bilancio d’esercizio
<b>27.01.2011</b>	Modifica articolo 13 - Domanda di adesione Modifica articolo 14 - Obblighi dei Soci Modifica articolo 16 - Cause di risoluzione del rapporto societario Modifica articolo 19 - Azioni dei soci lavoratori Modifica articolo 20 - Azioni dei soci sovventori e finanziatori Modifica articolo 31 - Modalità di convocazione
<b>03.10.2014</b>	Inserimento articolo 13 - Soci volontari Inserimento articolo 20 - Morte Del Socio Rinumerazione complessiva a partire dall’articolo 13 Modifica articolo 4 - Scopo mutualistico Modifica articolo 5 - Oggetto Sociale Modifica articolo 7 - Associazioni di tutela e rappresentanza Modifica articolo 8 - Categorie di Soci Modifica articolo 10 - Categoria speciale di Soci: Soci Lavoratori in ingresso Modifica articolo 11 - Soci Sovventori Modifica articolo 16 - Diritti dei Soci Modifica articolo 17 - Cause di risoluzione del rapporto societario Modifica articolo 18 - Recesso Modifica articolo 19 - Esclusione Modifica articolo 21 - Azioni Modifica articolo 26 - Rimborsi delle azioni Modifica articolo 29 - Costituzione Modifica articolo 31 - Ristorni Modifica articolo 33 - Modalità di convocazione Modifica articolo 34 - Competenze dell’Assemblea Modifica articolo 36 - Verbale delle deliberazioni e votazioni Modifica articolo 37 - Diritto di Voto Modifica articolo 39 - Composizione, nomina, deleghe Modifica articolo 40 - Cumulo incarichi Modifica articolo 41 - Convocazioni e votazioni Modifica articolo 48 - Liquidatori
<b>24.05.2018</b>	Modifica articolo 4 - Scopo mutualistico Modifica articolo 9 – Soci Lavoratori Modifica articolo 32 – Organi Sociali Modifica articolo 34 - Competenze dell’Assemblea Modifica articolo 52 – Altre norme
<b>27.07.2021</b>	Modifica articolo 02 - Sede Modifica articolo 11 - Soci sovventori Modifica articolo 19 - Esclusione Modifica articolo 31 - Ristorni Modifica articolo 34 - Competenze dell’Assemblea Modifica articolo 39 - Composizione, nomina, deleghe

---

**Indice degli articoli**

<b>TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA NORME APPLICABILI</b>	<b>4</b>
ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE	4
ARTICOLO 2 - SEDE	4
ARTICOLO 3 - DURATA	4
<b>TITOLO II - SCOPO – OGGETTO</b>	<b>5</b>
ARTICOLO 4 - SCOPO MUTUALISTICO	5
ARTICOLO 5 - OGGETTO SOCIALE	5
ARTICOLO 6 - REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ MUTUALISTICA	7
ARTICOLO 7 - ASSOCIAZIONI DI TUTELA E RAPPRESENTANZA	8
<b>TITOLO III - SOCI</b>	<b>9</b>
ARTICOLO 8 - CATEGORIE DI SOCI	9
ARTICOLO 9 - SOCI LAVORATORI	9
ARTICOLO 10 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI: SOCI LAVORATORI IN INGRESSO	9
ARTICOLO 11 - SOCI SOVVENTORI	10
ARTICOLO 12 - SOCI FINANZIATORI	10
ARTICOLO 13 - SOCI VOLONTARI	11
ARTICOLO 14 - DOMANDA DI ADESIONE	12
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DEI SOCI	12
ARTICOLO 16 - DIRITTI DEI SOCI	13
<b>TITOLO IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE</b>	<b>13</b>
ARTICOLO 17 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO SOCIETARIO	13
ARTICOLO 18 - RECESSO	13
ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE	13
ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO	14
<b>TITOLO V - AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI</b>	<b>15</b>
ARTICOLO 21 - AZIONI	15
ARTICOLO 22 - AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI E FINANZIATORI	15
ARTICOLO 23 - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	15
ARTICOLO 24 - VERSAMENTI	16
ARTICOLO 25 - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI	16
ARTICOLO 26 - RIMBORSI DELLE AZIONI	16
ARTICOLO 27 - LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI	16
ARTICOLO 28 - OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI DEBITO	16
<b>TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO</b>	<b>18</b>
ARTICOLO 29 - COSTITUZIONE	18
ARTICOLO 30 - BILANCIO D'ESERCIZIO	18
ARTICOLO 31 - RISTORNI	19

<b>TITOLO VII - ORGANI SOCIALI</b>	<b>20</b>
ARTICOLO 32 - ORGANI SOCIALI	20
ARTICOLO 33 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE	20
ARTICOLO 34 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	20
ARTICOLO 35 - COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVI	21
ARTICOLO 36 - VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E VOTAZIONI	21
ARTICOLO 37 - DIRITTO DI VOTO	21
ARTICOLO 38 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	22
ARTICOLO 39 - COMPOSIZIONE, NOMINA, DELEGHE	22
ARTICOLO 40 - CUMULO INCARICHI	22
ARTICOLO 41 - CONVOCAZIONE E VOTAZIONI	22
ARTICOLO 42 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	23
ARTICOLO 43 - INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO	23
ARTICOLO 44 - RAPPRESENTANZA	23
ARTICOLO 45 - COMPOSIZIONE E NOMINA	24
ARTICOLO 46 - COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE	24
<b>TITOLO VIII - CONTROVERSIE</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 47 - CLAUSOLA ARBITRALE	25
<b>TITOLO IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</b>	<b>25</b>
ARTICOLO 48 - LIQUIDATORI	25
ARTICOLO 49 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO	25
<b>TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>26</b>
ARTICOLO 50 - REGOLAMENTI	26
ARTICOLO 51 - CLAUSOLE MUTUALISTICHE	26
ARTICOLO 52 - ALTRE NORME	26

## **Titolo I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA NORME APPLICABILI**

### **Articolo 1 - Denominazione**

E' costituita una Società Cooperativa denominata "DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa Sociale" – Impresa Sociale ONLUS.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

### **Articolo 2 - Sede**

La Società ha sede a Trieste.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

### **Articolo 3 - Durata**

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2039 e potrà essere prorogata a norma di legge.

## **Titolo II - SCOPO – OGGETTO**

### **Articolo 4 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della collettività alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del d.lgs 3 luglio 2017, n. 112, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, riabilitativi e più in generale alla persona in via prevalente, nonché, in via funzionale, attraverso l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, così come previsto dalle lettere a) e b) della Legge 381/91.

Allo stesso modo i Soci lavoratori della Cooperativa intendono perseguire lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa promuove tutte le azioni volte a favorire la creazione di contesti sociali di inclusione e di partecipazione, garantendo l'accesso ai diritti dei cittadini ed in generale delle persone di abitare, lavorare e socializzare, con piena libertà di scelta.

La Cooperativa si propone di accompagnare e sostenere le persone in tutte le fasi di inserimento e reinserimento nella comunità locale attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti disponibili, privilegiando una visione globale della persona ed un approccio di sviluppo di comunità.

Per l'effettivo raggiungimento dello scopo sociale e degli obiettivi di lavoro la Cooperativa ritiene necessario il collegamento funzionale fra le attività di tipo a) e di tipo b) di cui all'art.1 della Legge 381/91, nel rispetto delle condizioni organizzative previste dalla Legge, anche di natura amministrativa, con la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate di tipo a) e di tipo b) ai fini della corretta applicazione della normativa vigente.

La Cooperativa è fondata sui principi della mutualità senza fini di lucro e si impegna nella loro diffusione ed affermazione. Nella propria attività la Cooperativa si ispira alla libera e spontanea cooperazione.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i Soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Interno della Cooperativa.

La Cooperativa favorisce e sostiene l'incremento e lo sviluppo della Cooperazione sociale, anche mediante specifici finanziamenti e sovvenzioni.

La Cooperativa promuove i valori etici, sociali, culturali ed economici del sistema cooperativo ed agisce nel rispetto sostanziale della legalità e delle normative vigenti, mediante l'adozione di un proprio Codice Etico quale strumento di responsabilità sociale per la promozione di buone pratiche di comportamento.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non Soci.

### **Articolo 5 - Oggetto sociale**

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto la progettazione e/o lo svolgimento per conto di enti pubblici, di enti privati e di privati cittadini delle attività e dei servizi come di seguito elencati suddivisi in base agli scopi indicati al precedente articolo 4.

Con riferimento alla lettera a) della Legge 381/91, quale attività prevalente, la Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività e servizi:

- di carattere socio-sanitario, assistenziale, educativo e riabilitativo a favore dei cittadini ed in generale delle persone in condizione o a rischio di svantaggio, come definiti dalle leggi pertinenti, nonché di altre categorie sociali in condizione o a rischio di bisogno sociale;
- di orientamento, pre-formazione e formazione professionale, finalizzati all'abilitazione lavorativa di soggetti deboli;

- di carattere preventivo, educativo, ricreativo e di animazione rivolti principalmente ai minori ed ai giovani, ed in generale alle persone in condizione o a rischio di svantaggio;
- di ricerca, aggiornamento, formazione, seminari e altre attività simili atte a sviluppare la cultura sociale degli operatori, dei cittadini e della comunità, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione internazionale e di cooperazione allo sviluppo.

Ai fini dell'effettivo ed efficace completamento delle fasi assistenziali, socio-assistenziali educative e riabilitative dei soggetti svantaggiati individuati dalla normativa vigente in materia, utenti delle prestazioni di cui sopra, la cooperativa, con modalità funzionalmente connesse alle predette fasi, intende inoltre promuovere attività di lavoro intese come partecipazione diretta all'impresa di tali soggetti, anche in qualità di soci della cooperativa, secondo le specifiche possibilità individuali. A tal fine la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività e servizi:

1. di pulizia, tra i quali pulizie generali e speciali, civili, industriali, sanitarie, di vetture e mezzi di trasporto, lavanderia, stireria, tintoria e guardaroba, per industrie alimentari, riordino mense, di strade ed aree pubbliche, di sgombero neve e affini;
2. di carattere ausiliario, di cura dell'habitat e di sostegno nelle attività quotidiane presso il domicilio dell'utenza e/o strutture di accoglienza diurna e notturna e affini;
3. di sostegno alle imprese ed agli enti, quali amministrazione, contabilità, segretariato, fattorinaggio, centralino, call center, organizzazione, servizi informatici, consulenza e affini;
4. di produzione e di commercializzazione di prodotti artigianali dei laboratori tra i quali ceramica, falegnameria, tessitura, sartoria, assemblaggi, meccanica e affini;
5. di produzione e di commercializzazione di prodotti agricoli ed industriali, e affini;
6. di ristorazione, tra i quali gestione di bar, ristoranti, mense e pubblici esercizi, catering, trasporto e somministrazione di pasti e affini;
7. di accoglienza turistica, quali strutture alberghiere, bed&breakfast, campeggi, ostelli, strutture di accoglienza con finalità sociali, housing sociale e affini;
8. di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza e affini;
9. di trasloco e di trasporto di cose per conto proprio e/o di terzi, di distribuzione di merci e di persone con idonei mezzi propri e/o di terzi in forma singola o collettiva, e affini;
10. di carattere agricolo, agrituristico, zootecnico, forestale, coltivazione in serra, interventi fitosanitari, piantumazione e affini;
11. di carattere informativo, di gestione sistemi riproduttivi, multimediali, archivistici e affini;
12. di manutenzione, di edilizia, di restauro e affini;
13. di arredo urbano, di realizzazione, installazione e manutenzione di segnaletica stradale, ospedaliera, sanitaria ed aziendale e affini;
14. di manutenzione di aree verdi, di gestione di parchi, di riserve naturali, di impianti sportivi e ricreativi e affini;
15. di assistenza e organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, concerti, servizi culturali ed espositivi, attività teatrali e cinematografiche e affini;
16. di rilevazione delle utenze, lettura contatori, distribuzione bollette e cartelle, di affissione per conto di soggetti pubblici e privati e affini;
17. di attività di vigilanza, portierato, prevenzione incendi, servizio di emergenza, guardiania e sicurezza, telesorveglianza, telesicurezza, telesoccorso, sorveglianza scolastica e di accompagnamento scuolabus e affini;
18. di studio, progettazione e realizzazione di interventi di risparmio ed efficienza energetica, di ricerca e studio di innovazioni tecnologiche e affini;
19. di formazione mirata alla creazione, all'inserimento lavorativo e alla qualificazione di nuove figure professionali;
20. ogni altra attività tesa a favorire l'inserimento sociale di persone svantaggiate e/o disabili.

Costituiscono inoltre oggetto della Cooperativa tutte le attività e iniziative tese al sostegno temporaneo delle persone prive di lavoro, tra le quali i Lavori Socialmente Utili ed i Lavori di Pubblica Utilità, così come previste e regolamentate dalla normativa vigente.

La Cooperativa nello svolgimento dei propri servizi e attività si può avvalere del contributo di persone che a titolo volontario operano nell'ambito di enti, istituzioni, organizzazioni e servizi, tra i quali il Servizio Civile Nazionale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge. Le prestazioni dei volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio e si affiancano al personale lavorativo adibito dalla Cooperativa all'erogazione dei servizi, senza poter in alcun modo sostituirsi ad esso.

La società potrà quindi svolgere qualunque altra attività che risulti direttamente connessa od affine con quelle precedentemente elencate che risulti utile alla realizzazione degli scopi sociali, nonché partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti con enti pubblici e privati.

Tutte le attività della Cooperativa sono tese a favorire processi di integrazione e promozione della persona nella comunità.

La Cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli articoli 106 e 113 del D.Lgs 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal D.Lgs. 58/98, potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potrà:

- a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in società cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalità ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio;
- b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno;
- c) promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie;
- d) di acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attività richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale;
- e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attività rientranti nell'oggetto sociale principale;
- f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei Soci, può istituire, nei limiti di legge, una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli Soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

La Cooperativa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale ai sensi della normativa vigente. Può altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla legge.

### **Articolo 6 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica**

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, la Cooperativa rispetta il principio di parità di trattamento nei confronti dei Soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

I criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci sono definiti da appositi regolamenti.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

**Articolo 7 - Associazioni di tutela e rappresentanza**

La Cooperativa potrà aderire, accettandone gli Statuti, ad una o più Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativistico ed agli organismi periferici riconosciuti in seno alle stesse.



## **Titolo III - SOCI**

### **Articolo 8 - Categorie di Soci**

La Cooperativa istituisce le seguenti categorie di Soci, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dalla legge e dal presente Statuto:

- a) Soci lavoratori;
- b) Soci lavoratori in ingresso;
- c) Soci sovventori;
- d) Soci finanziatori;
- e) Soci volontari.

### **SOCI LAVORATORI**

#### **Articolo 9 - Soci lavoratori**

Possono essere soci lavoratori coloro che esercitano arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e coloro che per la loro capacità lavorativa, per attitudine e per specializzazione professionale possono attivamente contribuire all'esercizio ed allo sviluppo della Cooperativa e delle sue attività.

Possono inoltre essere ammessi come soci lavoratori della Cooperativa elementi tecnici ed amministrativi nella misura necessaria al buon funzionamento dell'impresa.

Non possono essere soci le persone fisiche che esercitano attività contrarie agli interessi ed allo spirito della Cooperativa ovvero coloro che, esercitando in proprie imprese identiche o affini a quella esercitata dalla cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa.

Tale valutazione verrà effettuata dal consiglio di amministrazione in sede di esame della domanda di ammissione.

Il numero dei soci lavoratori è illimitato, ma non può essere inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori, in conformità alla normativa prevista, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi. A tale riguardo si precisa che ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si applica il rapporto concernente le differenze retributive tra i lavoratori di cui all'articolo 13 del d.lgs 112/2017.

#### **Articolo 10 - Categoria speciale di Soci: Soci lavoratori in ingresso**

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla Legge e secondo i criteri definiti dall'apposito Regolamento, l'ammissione di nuovi Soci lavoratori in una categoria speciale di Soci lavoratori, di seguito definiti Soci in ingresso, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito Regolamento, stabilisce:

- a) la durata dell'appartenenza del Socio in ingresso a tale categoria speciale per un periodo comunque non superiore ad un anno, salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo;
- b) i criteri e le modalità attraverso le quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo ed organizzativo della Cooperativa.

I Soci in ingresso sono soggetti ai medesimi obblighi e sono ammessi a godere di tutti i diritti riconosciuti ai Soci ordinari, ad eccezione della loro ineleggibilità nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, alla data di scadenza del periodo di inserimento e su richiesta dell'interessato, delibera in merito all'ammissione del richiedente a socio lavoratore ordinario della Cooperativa, a condizione che abbia sottoscritto il numero minimo di azioni come previsto nell'apposito regolamento per i soci lavoratori e che abbia rispettato i doveri inerenti la formazione iniziale e conseguito i livelli qualitativi previsti e indicati nell'apposito Regolamento.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione nei confronti del Socio in ingresso secondo i termini e le modalità previste dall'[articolo 19](#) del presente Statuto.

Qualora il mancato raggiungimento dei livelli previsti sia dovuto a cause non imputabili al socio stesso, il Consiglio di Amministrazione può deliberare la permanenza del richiedente nella categoria dei Soci in ingresso per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi.

## **SOCI FINANZIATORI**

### **Articolo 11 - Soci sovventori**

Ferme restando le disposizioni del presente Titolo III e di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci sovventori, sia persone fisiche sia persone giuridiche. Il rapporto con i Soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla legge, da apposito Regolamento interno approvato dall'Assemblea Straordinaria in sede di emissione dei titoli.

In particolare, l'Assemblea determinerà i meccanismi di attribuzione dei voti ai Soci sovventori, rispettando i seguenti limiti:

- a ciascun Socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato;
- il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori non può superare un terzo dei voti attribuiti ai Soci presenti o rappresentati in Assemblea;
- ha diritto al voto in Assemblea il Socio sovventore iscritto a libro dei Soci da almeno 90 giorni.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori può essere maggiorato rispetto a quello dei Soci ordinari nella misura consentita dalla legge.

I Soci sovventori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti [all'articolo 39](#) del presente Statuto. La trasferibilità delle azioni nominative dei Soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di amministrazione.

I Soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento interno;
- all'osservanza, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali.

Il socio sovventore dovrà altresì indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

### **Articolo 12 - Soci finanziatori**

Ferme restando le disposizioni del presente Titolo III e di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa Soci finanziatori, sia persone fisiche sia persone giuridiche. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci lavoratori in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

L'emissione degli strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria secondo la disciplina prevista per le società per azioni; la delibera stabilisce l'importo complessivo di emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione, il prezzo di emissione, eventualmente in proporzione alle riserve divisibili, il sovrapprezzo eventuale ed i diritti amministrativi e patrimoniali spettanti.

Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'assemblea straordinaria, nei limiti previsti dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai Soci finanziatori e patrimonio netto. I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura e crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore indicato del presente Statuto. I versamenti delle azioni da liberarsi in denaro dovranno avvenire nei termini previsti dall'apposito Regolamento.

A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte come da delibera di emissione dell'Assemblea straordinaria. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci finanziatori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale.

I soci finanziatori possono essere nominati amministratori nei limiti previsti all'[articolo 39](#) del presente Statuto.

In caso di riduzione del capitale in conseguenza di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci finanziatori, dopo la riduzione del capitale conferito nell'ordine dai soci lavoratori, dai soci sovventori e dai soci portatori di azioni di partecipazione cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, ai soci finanziatori è attribuito il diritto di recesso quando sia decorso il periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci.

Nei casi in cui è ammesso il recesso il rimborso delle azioni dovrà avvenire esclusivamente al valore nominale, eventualmente rivalutato ai sensi della vigente normativa, con la quota parte di riserve divisibili ed eventualmente il sovrapprezzo, dopo aver detratto le eventuali perdite.

## **SOCI VOLONTARI**

### **Articolo 13 - Soci volontari**

1. La Cooperativa prevede la presenza di soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, così come definito dalla normativa vigente.
2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella gestione dei servizi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

La Cooperativa istituirà, nei limiti di legge, una sezione di attività disciplinata da apposito Regolamento per normare la presenza e le modalità di partecipazione alle attività da parte dei Soci volontari.

#### **Articolo 14 - Domanda di adesione**

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, domicilio, cittadinanza e numero di codice fiscale;
- b) il numero delle azioni che intende sottoscrivere che non potrà in ogni caso essere inferiore a quanto previsto dal presente statuto e dall'apposito Regolamento;
- c) l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni e regolamenti adottati dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'[articolo 47](#) del presente Statuto.

Per gli aspiranti Soci lavoratori, la domanda di ammissione dovrà inoltre contenere:

- e) i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'indicazione dell'attività svolta in relazione ai requisiti del presente Statuto nonché ogni altra informazione utile ad attestare di poter concorrere allo sviluppo della Cooperativa ed al raggiungimento dei suoi scopi sociali;
- f) l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con la normativa vigente e ai sensi dell'apposito Regolamento di cui dichiara di aver preso visione.

Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e l'oggetto sociale come da statuto vigente allegato;
- h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione contenente la dichiarazione di conoscenza e integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della cooperativa, nonché la persona designata a rappresentare l'Ente negli organi sociali della Cooperativa;
- i) l'ultimo bilancio approvato.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, assegnando il socio, sulla base dei criteri definiti nell'apposito Regolamento, alla relativa categoria dei soci lavoratori ovvero a quella dei soci finanziatori prevista dal presente Statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei Soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

#### **Articolo 15 - Obblighi dei Soci**

Fermi restando gli altri obblighi previsti dalla Legge e dal presente Statuto, i Soci sono obbligati:

- a) alla sottoscrizione del numero minimo di azioni previste dal presente statuto e dall'apposito Regolamento;

- b) al versamento, con le modalità e nei termini contenuti nell'apposito Regolamento, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo;
- c) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) in qualità di Soci lavoratori, a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, secondo le modalità definite dall'apposito Regolamento.

#### **Articolo 16 - Diritti dei Soci**

I Soci hanno diritto di esaminare il libro dei Soci e delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e di ottenerne degli estratti.

Hanno altresì diritto, nel rispetto della normativa e della tutela della privacy, ad esaminare il libro dei Verbali del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se questo esiste. Tali diritti non spettano ai Soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la Società.

### **Titolo IV - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**

#### **Articolo 17 - Cause di risoluzione del rapporto societario**

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, morte.

Tutte le comunicazioni riguardanti il presente titolo sono da effettuarsi mediante raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 18 - Recesso**

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il Socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, se ricorrano i motivi che, a norma di legge o del presente Statuto, legittimino il recesso del Socio. In caso contrario il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio che entro sessanta giorni dal ricevimento può attivare le procedure arbitrali previste all'[articolo 47](#).

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

La comunicazione del recesso deve essere comunicata alla società tramite raccomandata oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 19 - Esclusione**

L'esclusione può essere pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo tranne nel caso che tale cessazione sia dovuta a licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- che, dopo specifico sollecito, risulti inadempiente rispetto al versamento delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo nelle modalità previste dall'apposito Regolamento;
- che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti interni e dal Codice Etico approvati dall'Assemblea dei Soci, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- che svolga attività contrastante con gli interessi della Cooperativa, la danneggi materialmente o moralmente, ovvero adotti comportamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze, inadempimenti e/o comportamenti lesivi della dignità della persona, e in ogni caso tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;
- che, in qualità di Socio in ingresso, non abbia raggiunto i livelli qualitativi previsti e indicati nell'apposito Regolamento o che non richieda, alla scadenza del termine massimo di appartenenza a tale categoria, l'ammissione alla categoria dei soci lavoratori ordinari obbligandosi a sottoscrivere il numero minimo di azioni come previsto nell'apposito regolamento per i soci lavoratori.

Prima di assumere delibere definitive in materia di esclusione di un Socio, il Consiglio di Amministrazione deve informare per iscritto il Socio interessato sulle motivazioni oggetto dell'eventuale provvedimento. Il Socio interessato può produrre le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare all'interessato l'eventuale assunzione della delibera entro trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni. In mancanza di quest'ultima comunicazione, le controdeduzioni del Socio si intendono tacitamente accolte.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'[articolo 47](#) entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L'esclusione da Socio comporta, salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

### **Articolo 20 - Morte del socio**

Nel caso di decesso del socio i rapporti sociale e mutualistico si sciolgono.

Gli eredi o i legatari del socio, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che li rappresenterà di fronte alla cooperativa. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

Nel caso di scioglimento del rapporto inerente ad una persona giuridica socia, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa il rimborso della quota di capitale sociale e delle altre somme con le modalità e nella misura stabilite dall'articolo 26.

## **Titolo V - AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

### **AZIONI**

#### **Articolo 21 - Azioni**

Il valore nominale delle azioni dei Soci lavoratori è stabilito in euro 50,00 (cinquanta/00).

Tale valore nominale potrà essere modificato in diminuzione o in aumento mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

I soci lavoratori ordinari e i soci lavoratori in ingresso sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni come previsto nell'apposito Regolamento.

I soci volontari sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni previste nell'apposito Regolamento.

I Soci lavoratori possono, a loro discrezione, sottoscrivere un numero ulteriore di azioni nei limiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 22 - Azioni dei soci sovventori e finanziatori**

Il valore delle azioni dei Soci sovventori e finanziatori è stabilito in euro 500,00 (cinquecento/00).

Tale valore nominale potrà essere modificato in diminuzione o in aumento mediante apposita delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione.

i soci sovventori ed i soci finanziatori sono obbligati alla sottoscrizione del numero minimo di azioni come previsto nell'apposito Regolamento.

I Soci sovventori e finanziatori possono, a loro discrezione, sottoscrivere un numero ulteriore di azioni nei limiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 23 - Azioni di partecipazione cooperativa**

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, la Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni di legge, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, prive di diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Il valore delle azioni di partecipazione cooperativa è stabilito in euro 50,00 (cinquanta/00).

Le azioni di partecipazione possono essere anche al portatore, se interamente liberate. I sottoscrittori di eventuali azioni nominali dovranno presentare la documentazione prevista all'[articolo 14](#) per i Soci finanziatori.

Possono venire emesse a norma di legge per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, certificato e depositato presso la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Le azioni di partecipazione devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci ed ai dipendenti della Cooperativa.

La regolamentazione delle azioni di partecipazione cooperativa sarà disciplinata, in conformità alla legge, da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati all'osservanza, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili, dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali, nonché alla espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui all'[articolo 47](#) del presente Statuto.

### **Articolo 24 - Versamenti**

I Soci ed i sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati al versamento, con le modalità e nei termini contenuti nell'apposito Regolamento, del capitale sottoscritto e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

### **Articolo 25 - Trasferibilità delle azioni**

La quota e le azioni dei Soci Lavoratori non possono essere trasferite mentre quelle dei soci sovventori e finanziatori possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal Socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine il socio sarà libero di vendere al predetto acquirente.

È fatto divieto ai soci finanziatori di trasferire i propri titoli alle altre categorie di soci.

### **Articolo 26 - Rimborsi delle azioni**

Il Socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del Socio deceduto hanno diritto, su loro richiesta, al rimborso delle azioni effettivamente versate e di tutte le eventuali rivalutazioni e dividendi di cui all'[articolo 30](#) sulla base del bilancio dell'esercizio durante il quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale ed eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

Il rimborso non comprende la restituzione del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso avviene entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto societario è divenuto operante.

### **Articolo 27 - Limitazioni al rimborso, responsabilità dei Soci cessati**

Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale, senza che il socio receduto o escluso o gli eredi del Socio deceduto ne abbiano fatto richiesta o abbiano reso materialmente possibile il rimborso, cessa ogni diritto al rimborso stesso.

Il valore delle azioni non rimborsate ai sensi del comma precedente, sarà devoluto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

La Cooperativa potrà compensare con il debito derivante dal rimborso, delle azioni o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del Socio defunto.

## **ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

### **Articolo 28 - Obbligazioni e altri strumenti di debito**

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi dell'art. 2410 e ss. del Codice civile.

In tal caso, con Regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;



- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità del rimborso.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

## **Titolo VI - PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

### **Articolo 29 - Costituzione**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
  - 1) da un numero illimitato di azioni dei Soci Lavoratori;
  - 2) dalle eventuali azioni dei Soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
  - 3) dalle eventuali azioni dei Soci finanziatori;
  - 4) dalle eventuali azioni dei Soci volontari;
  - 5) dalle eventuali azioni di partecipazione cooperativa.
- b) dalla riserva legale di cui all'[articolo 30](#);
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai Soci ai sensi dell'[articolo 15](#);
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) dalle eventuali riserve divisibili formate ai sensi dell'[articolo 30](#);
- f) da eventuali fondi costituiti da sussidi e premi governativi o da introiti comunque ammessi dalla legge;
- g) da qualsiasi altra liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine di raggiungere gli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

La Cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni, ai sensi della vigente normativa in materia.

È fatto divieto di distribuire le riserve tra i Soci, salvo quelle di cui alla lettera e) riservate ai Soci finanziatori, durante la vita della Cooperativa e all'atto del suo scioglimento.

### **Articolo 30 - Bilancio d'esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio ed alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale e del Bilancio Sociale redatto ai sensi della normativa vigente.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera, su proposta degli amministratori, sulla ripartizione degli utili destinandoli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista per legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione nella misura prevista dalla legge;
- c) alla eventuale rivalutazione del capitale sociale, con i limiti imposti dalla legge in materia di sussistenza dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) alla eventuale ripartizione dei ristorni nei limiti della normativa in materia e nelle modalità previste dall'[articolo 31](#) del presente Statuto;
- e) alla eventuale remunerazione del capitale sociale, effettivamente versato, dei Soci delle diverse categorie, in misura non superiore al limite stabilito dalla normativa vigente ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i Soci finanziatori in misura non superiore al 20 % del totale degli utili.

**Articolo 31 - Ristorni**

L'assemblea che approva il Bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione di un ristorno ai Soci lavoratori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito Regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i Soci lavoratori proporzionalmente alla qualità ed alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri e le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

## **Titolo VII - ORGANI SOCIALI**

### **Articolo 32 - Organi sociali**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

I compensi individuali corrisposti ai componenti degli organi sociali devono essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e non potranno comunque essere superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

### **ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **Articolo 33 - Modalità di convocazione**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie; vengono convocate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso di convocazione, affisso nei locali della sede sociale, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve seguire la prima di almeno ventiquattro ore, e pubblicato almeno quindici giorni prima sul primo quotidiano locale.

L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio di Amministrazione, in aggiunta alla forma obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà prevedere l'utilizzo di altre modalità finalizzate a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee quale ad esempio l'invio per via telematica mediante l'utilizzo della casella di posta elettronica certificata della Cooperativa all'indirizzo e-mail messo a disposizione dalla Cooperativa a ciascun Socio.

#### **Articolo 34 - Competenze dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili e se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio sociale in conformità con le linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;
- c) procede alla nomina ed alla revoca delle cariche sociali ed alla determinazione del numero dei consiglieri nei limiti stabiliti dal presente Statuto;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori per la loro attività collegiale e la remunerazione annuale dei Sindaci;
- e) approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera, compatibilmente alla situazione economica dell'impresa, la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori a titolo di maggiorazione retributiva ovvero a titolo di ristorno, ai sensi dell'articolo 31;
- h) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei Soci lavoratori, ai fini della soluzione della crisi, nelle modalità indicate dalla legge;
- i) delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- j) determina le azioni di sostegno e finanziamento a favore di Cooperative sociali, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

b) sulla nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

c) sulla emissione delle azioni ai Soci Sovventori e Finanziatori e sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'[articolo 30](#).

L'Assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto - con indicazione delle materie da trattarsi - dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi, la convocazione deve avvenire senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello Statuto ovvero sugli argomenti previsti dalla legge.

### **Articolo 35 - Costituzione e quorum deliberativi**

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della Società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà più uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

### **Articolo 36 - Verbale delle deliberazioni e votazioni**

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il voto segreto non è ammesso.

### **Articolo 37 - Diritto di voto**

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il socio che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio che abbia diritto al voto; il Socio finanziatore che non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio finanziatore che abbia diritto al voto; ogni Socio delegato non può rappresentare più di un altro socio.

Il verbale dell'Assemblea deve indicare eventualmente anche in allegato l'identità dei deleganti ed il capitale rappresentato da ciascuno.

Le Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento Cooperativistico, a cui aderisce la Cooperativa, e le organizzazioni cooperative sindacali del settore potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea senza diritto di voto, salvo diverso parere espresso dall'Assemblea.

### **Articolo 38 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta da un socio eletto nell'Assemblea stessa.

L'Assemblea provvede inoltre alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 39 - Composizione, nomina, deleghe**

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero dispari di Consiglieri, anche non soci, da determinarsi dall'Assemblea di volta in volta in occasione dell'elezione dell'intero Consiglio, comunque non inferiore a tre e non superiore a undici.

Almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio deve essere scelta tra i Soci lavoratori ed i soci finanziatori e sovventori complessivamente non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti previsti dalla legge.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, per conto della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente e uno o due Vicepresidenti.

Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio di Amministrazione decade dal mandato.

### **Articolo 40 - Cumulo incarichi**

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.

Gli amministratori possono ricoprire incarichi in altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, da adottare entro tre mesi dall'assunzione della carica.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

### **Articolo 41 - Convocazione e votazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, con mezzi idonei ad assicurare che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica, sia fisicamente presenti che anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono essere comunque soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- b) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le votazioni sono palesi e le proposte di deliberazione sono approvate se i voti favorevoli superano quelli contrari.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale.

#### **Articolo 42 - Competenze del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta soltanto eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservate all'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita inoltre la competenza sulle materie previste dall'art. 2365 del Codice Civile. Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dalla legge, ad uno dei Consiglieri oppure ad un Comitato Esecutivo formato da almeno tre amministratori, specificandone funzioni e compiti.

#### **Articolo 43 - Integrazione del Consiglio**

In caso di cessazione di uno o più Consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dalla legge.

#### **Articolo 44 - Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente. Nel caso siano stati nominati due vicepresidenti, tali poteri spettano al vicepresidente specificatamente indicato all'atto della nomina, in assenza o impedimento del quale spettano all'altro vicepresidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure a soggetti terzi, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

### **COLLEGIO SINDACALE**

**Articolo 45 - Composizione e nomina**

Il Collegio Sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. La remunerazione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica.

**Articolo 46 - Compiti del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili aventi i requisiti previsti dalla legge.



## **Titolo VIII - CONTROVERSIE**

### **Articolo 47 - Clausola arbitrale**

Sono devolute alla risoluzione secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento del Giudizio Arbitrale della Camera di Commercio di Trieste le controversie:

- a) insorgenti tra Soci o tra Soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o nei loro confronti;
- d) promosse dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di Soci ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi Soci o dell'acquisto delle azioni di partecipazione cooperativa.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

## **Titolo IX - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 48 - Liquidatori**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci e determinandone i poteri.

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2545-duodecies del codice civile o da altre disposizioni di legge, i soci, con decisione da adottarsi con il metodo assembleare, stabiliscono:

- Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- I poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'articolo 2489 del codice civile.

La società, con delibera dell'assemblea dei soci, può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento. In questo caso al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. La revoca ha effetto ai sensi dell'art. 2487 ter, secondo comma, del codice civile.

### **Articolo 49 - Destinazione del patrimonio**

In caso di cessazione della Società, l'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato nell'ordine:

- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate effettuati dai Soci finanziatori;
- al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;
- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, effettuati dai Soci sovventori;
- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, versate dai Soci lavoratori;
- al rimborso delle azioni, eventualmente rivalutate, versate dai Soci volontari;
- alla devoluzione ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n° 59, e successive modifiche ed integrazioni.

## **Titolo X - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 50 - Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e per la migliore gestione della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'Assemblea dei Soci, cui spetta l'approvazione con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

### **Articolo 51 - Clausole mutualistiche**

Le seguenti clausole mutualistiche:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  - b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  - c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
  - d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- richiamate negli articoli [29](#), [30](#) e [49](#) del presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

### **Articolo 52 - Altre norme**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione nonché la disciplina delle imprese sociali di cui al d.lgs 112/2017.